

**REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2006 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2006**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

*Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,5
	096	30,1
	204	44,7
	999	53,8
0707 00 05	052	116,3
	204	49,7
	220	155,5
	628	196,3
0709 90 70	999	129,5
	052	101,8
	204	147,8
	999	124,8
0805 20 10	204	84,0
	999	84,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,8
	400	84,2
	528	40,7
	624	86,7
	999	69,9
0805 50 10	052	63,9
	388	46,8
	524	56,1
	528	39,6
	999	51,6
0806 10 10	052	111,3
	400	211,5
	508	268,1
	999	197,0
0808 10 80	388	79,1
	400	106,4
	720	73,5
	800	160,8
	999	105,0
0808 20 50	052	83,1
	400	216,1
	720	83,9
	999	127,7

(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».